



Comune di Frassinò

Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926 - 910
frassinò@cert.ruparpiemonte.it; info@comune.frassinò.cn.

Prot. n. 2065

Frassinò lì, 29 luglio 2026

ORDINANZA N. 18 / 2026

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI E/O FIAMME LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE PER DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

***VISTA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA DELLA REGIONE PIEMONTE N. 1300/A1821A/2026 DEL 05/07/2026 AVENTE AD OGGETTO: LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 15 DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026;**

*** CONSIDERATO CHE**

-Il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis dichiara che:

(...) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. (...)

-La L.R. 15/2018 prevede:

all'articolo 10 comma 7 che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della L.R. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

all'articolo 13:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

***VALUTATO CHE** come evidenziato dai prodotti del Centro funzionale Arpa Piemonte e dalle comunicazioni intercorse con il Settore Protezione civile della Regione Piemonte:

-Sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti il rischio di massima pericolosità per incendi boschivi e propagazione degli stessi;

-La situazione è aggravata dalla presenza, nei giorni scorsi e attuali, di numerosi incendi sui quali è dovuto intervenire il Sistema regionale antincendi boschivi, supportato dal servizio elicotteristico regionale e dal concorso aereo del Dipartimento nazionale di protezione civile;

-che l'innescò e la propagazione di incendi sta comportando e comporterebbe un ulteriore ingente e non quantificabile prelievo di acqua, per lo spegnimento degli stessi, da parte delle forze operative preposte, e questo in un periodo di evidente siccità;

***VISTI** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 10/08/2000 N. 267;

ORDINA

SONO VIETATE, ENTRO UNA DISTANZA DI CENTO METRI DAI TERRENI BOSCATI, ARBUSTIVI E PASCOLIVI, LE AZIONI DETERMINANTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L'INNESCO DI INCENDIO, QUALI:

ACCENDERE FUOCHI, ACCENDERE FUOCHI PIROTECNICI, FAR BRILLARE MINE, USARE APPARECCHI A FIAMMA O ELETTRICI PER TAGLIARE METALLI, USARE APPARATI O APPARECCHIATURE CHE PRODUCANO FAVILLE O BRACE, FUMARE, DISPERDERE MOZZICONI O FIAMMIFERI ACCESI, LASCIARE VEICOLI A MOTORE INCUSTODITI A CONTATTO CON MATERIALE VEGETALE COMBUSTIBILE O COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE CHE POSSA CREARE COMUNQUE PERICOLO MEDIATO O IMMEDIATO DI INCENDIO;

È VIETATA QUALUNQUE GENERAZIONE DI FIAMMA LIBERA NON CONTROLLABILE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO;

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00. 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000. 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Manda a dar notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione della presente all'Albo Pretorio, oltre che alla pubblicazione on-line e l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

La presente viene inoltrata in copia per conoscenza alla locale stazione di CARABINIERI e CARABINIERI FORESTALI, per quanto di dovuta competenza oltre che alla Sede di Melle della Croce Rossa Italiana e all'Azienda Sanitaria Locale competente.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. PIEMONTE. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

II SINDACO
ELLENA Roberto
Firmato digitalmente